



ORIGINALE TELEMATICO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5745/2012 R.G. promossa da:

con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e  
NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H) VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO;  
con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA 30 MILANO presso e nello  
studio dell'avv. GUARISO ALBERTO

ATTORE

quali esercenti la

potestà genitoriale sul minore ), con il patrocinio dell'avv.  
PALOTTI ROBERTA e con elezione di domicilio in VIALE LOMBARDIA, 25 20131 MILANO  
presso e nello studio dell'avv. PALOTTI ROBERTA

ATTORE

con il patrocinio dell'avv. PALOTTI ROBERTA e  
con elezione di domicilio in VIALE LOMBARDIA, 25 20131 MILANO presso e nello studio  
dell'avv. PALOTTI ROBERTA

contro:

INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA , con elezione di  
domicilio in PIAZZA MISSORI, 8/10 20153 MILANO, presso e nello studio dell'avv.  
SANTANOCETO CATERINA ANGELA

CONVENUTO



**OGGETTO: Pensione di invalidità ex art. 12 legge n. 118/71 e indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988 a cittadino extracomunitario.**

Con rispettivi ricorsi al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ciascuna parte attorea ha esposto come vanterrebbe i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per ottenere i benefici assistenziali richiesti (indennità di accompagnamento e pensione d'inabilità), ma come l'INPS non li avrebbe concessi *per il difetto del possesso del permesso di soggiorno di lunga durata di cui all'articolo 80, co. 19, della legge n. 388 del 2000 e di cui all'articolo 9, co. 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3):*

a) in particolare, nella causa n. 5745/12 RGL, ha allegato come la documentazione in atti dimostrerebbe il possesso da parte di questi dei requisiti sanitari e extra sanitari per ottenere sia *l'indennità di accompagnamento* di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1988, sia *la pensione di invalidità* di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971 e come gli sarebbe stata negata dall'INPS ciascuna di dette provvigioni, solo per il difetto del possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

b) Parimenti, nella causa n. 7027/12 RGL, i ricorrenti quali esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno dedotto come la documentazione in atti dimostrerebbe il possesso da parte del figlio dei requisiti sanitari e extra sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988 che sarebbe stata negata dall'INPS, solo per il difetto del possesso da parte loro del permesso di soggiorno di lunga durata.

Il che è stato confermato, in udienza, anche a verbale, dall'INPS (cfr. il verbale dell'8/11/12).

Ciò posto - allegando come la Corte costituzionale già avrebbe dichiarato l'illegittimità delle norme di cui all'articolo 80, co. 19, della legge 388 del 2000 e di cui all'articolo 9, co. 1, del decreto legislativo 286 del 1998 con le sentenze n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009 (e richiamando, altresì, altre pronunce, come la sentenza numero 187 del 2010 della stessa



Corte) e come non sarebbe, perciò, per i cittadini extracomunitari, quali i ricorrenti, più richiesto il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata per ottenere i benefici auspicati - nei giudizi riuniti hanno domandato l'accertamento del proprio diritto alle provvidenze assistenziali sopra menzionate, con condanna dell'ente ad erogare i relativi ratei, comprensivi di quelli arretrati.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, per ciascuna delle cause proposte, l'INPS ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.

Al riguardo, secondo la tesi dell'ente, il permesso di soggiorno di lunga durata avrebbe sostituito, nell'ambito dell'articolo 80, co. 19, cit., la carta di soggiorno, menzionata dalla stessa norma.

Inoltre, le sentenze della Corte costituzionale numero 306 del 2008 e n. 11 del 2009 avrebbero stabilito l'illegittimità dell'articolo 80, co. 19 e dell'art. 9, co. 1, *solo per la parte* in cui viene stabilito che i menzionati benefici non possono essere attribuiti agli stranieri extracomunitari *unicamente* perché non risultino in possesso dei "requisiti di reddito", già stabiliti per la *carta di soggiorno* e ora previsti, per effetto del decreto legislativo numero 3 del 2007, per il *permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo*.

Poi, le stesse pronunce avrebbero chiarito che *"al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). È possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini"*.

Sicché, secondo la tesi dell'INPS, la Corte costituzionale avrebbe stabilito l'illegittimità dell'articolo 80, co. 19, cit. e dell'art. 9, co. 1, solo per la parte cui dette norme esigono, ai fini della concessione dei benefici richiesti, *anche requisiti reddituali*, mentre avrebbe dichiarato legittime le predette disposizioni per la parte relativa al possesso dei restanti requisiti, ivi compreso quello che prevede il possesso di un permesso di soggiorno per cinque anni (di cui al citato art. 9).



Solo in subordine, con riferimento alla posizione di

l'ente ha eccepito come la decorrenza delle provvidenze richieste dovrebbe, al limite, partire dal 15/9/11, ossia dalla data di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari al medesimo, non avendo questi altro titolo, in precedenza, per permanere in Italia.

In udienza, l'INPS ha, invece, rinunciato all'eccezione relativa alla non proponibilità del ricorso per *l'incompletezza della documentazione* che sarebbe stata allegata alla domanda amministrativa (nella causa n. 5745/12 RGL: cfr. il verbale del 16.11.12).

Il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione, riunite le menzionate cause, nell'udienza del 21/12/12, al termine della discussione orale delle parti, si è riservato di decidere e, a scioglimento della menzionata riserva, il 24/12/12, ha sollevato questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38, 117 Cost. e 14 CEDU.

Nelle more, è, però, intervenuta la sentenza numero 40 del 2013 della stessa Corte costituzionale con riferimento alle medesime norme e eccezioni. Pertanto, rispetto all'ordinanza del 24/12/12 e alla questione di costituzionalità sollevata nel presente processo, a tal punto, è pervenuta l'ordinanza di inammissibilità n. 252 del 24/9/14 della stessa Corte e le parti hanno, in seguito, riassunto il giudizio per chiedere la decisione.

All'udienza, pertanto, il giudice, udita la discussione, ha pronunciato sentenza, con lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, di cui ai menzionati giudizi nelle cause riunite, è risultato fondato.

#### IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A) Con riferimento *all'indennità di accompagnamento*, è da ricordarsi che, in materia, l'art. 1 della l. 508/88 ha così modificato la l. 18/80:

*"1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.*

*2. L'indennità di accompagnamento è concessa: A) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; B) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino*

*nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua (...)"*.

B) Con riferimento alla *pensione di inabilità*, è da rammentare che l'art. 12 della l. 118/71 prevede che:

*"ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello stato e a cura del Ministero dell'Interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dallo articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici"*.

C) Ciò posto, si deve, però, anche ricordare che, quanto ai requisiti di legittimazione per i cittadini extracomunitari, l'art. 41 del dlgs. 286/98 - prima dell'intervento dell'articolo 80, co. 19, della legge 388 del 2000 - stabiliva che

*"gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti"*.

Dunque, fino alla novella di cui all'articolo 80, co. 19, cit., l'equiparazione ai cittadini italiani, per gli stranieri extracomunitari, avveniva anche per coloro che fossero in possesso soltanto di un permesso di soggiorno di durata *non inferiore a un anno*.

D) Tuttavia, e' poi intervenuto l'articolo 80, co. 19, della legge 388 del 2000 che stabilisce che:

*"ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte*

salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni".

Inoltre, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/98, prevede che

"lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test di conoscenza della lingua italiana*, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Sicché, dopo l'intervento di tali ultime norme, risultava che i benefici assistenziali richiesti nelle cause riunite potevano essere concessi agli stranieri extracomunitari i quali, non solo fossero in possesso dei requisiti sanitari e extrasanitari stabiliti dalla relativa normativa e validi per i cittadini italiani, *ma fossero, al contempo, titolari di un permesso di soggiorno UE di lunga durata*.

#### **LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' E LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 40/13.**

Con riferimento agli artt. 80, co. 19, della legge 388 del 2000 e 9, co. 1, del decreto legislativo 286 del 1998, è apparso necessario sollevare, nel presente giudizio, una questione di costituzionalità, ai sensi degli articoli 2, 3, 32, 38, 117 Cost. e 14 CEDU (cfr. l'ordinanza del 24/12/12).

Tuttavia, la Corte costituzionale, con la decisione n. 252/14, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, perché, nelle more, è intervenuta *la sentenza n. 40/13* della stessa *sulle medesime eccezioni e sulle stesse norme*, con accoglimento e dichiarazione di incostituzionalità nei termini che di seguito si riporteranno.

Preliminarmente, si può osservare, comunque, che, non avendo la domanda attorea quale oggetto la contestazione delle conclusioni della Commissione Medica, non trova applicazione nella fattispecie il termine di decadenza previsto dall'articolo 42, comma tre, del decreto legislativo 269/03 e la procedura di cui all'art. 445 bis cpc.

Nelle cause di cui si tratta, risulta, infatti, *pacifico* che le parti ricorrenti siano in possesso dei requisiti sanitari e extra sanitari per ottenere i benefici assistenziali richiesti (ossia, l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1988 e la pensione di invalidità dell'articolo 12 della legge 118 del 1971 per

e la sola indennità di accompagnamento per il minore

: cfr. il verbale di causa dell'8/11/12).

Parimenti, è chiaro che l'INPS non ha concesso loro tali provvidenze unicamente per il difetto del possesso del *permesso di soggiorno di lunga durata* di cui all'articolo 80, co. 19, della legge n. 388 del 2000 e di cui all'articolo 9, co. 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (nel caso di \_\_\_\_\_, da parte dei genitori).

Ciascuna parte attorea, infatti, pur avendo un permesso di soggiorno di durata di oltre un anno, non possedeva lo stesso da cinque anni continuativi, non trovandosi, perciò, nelle condizioni di cui all'art. 9 cit. per ottenere il *permesso di soggiorno di lunga durata*.

a) In particolare, nella causa n. 5745/12 RGL, \_\_\_\_\_ ha dimostrato un permesso di soggiorno rilasciato, con successivi rinnovi, dal 16.9.10 al 1.10.13 (cfr. doc. 10 depos. il 16.11.12 e 11 ric. depos. il 12.12.12);

b) Invece, nella causa n. 7027/12 RGL, \_\_\_\_\_ (il padre) ha attestato un permesso di soggiorno rilasciato, con successivi rinnovi, dal 27.10.11 al 28.7.13 (cfr. doc. 6 ric.) e \_\_\_\_\_ (la madre) ha dimostrato un permesso di soggiorno rilasciato, con successivi rinnovi, dal 30.4.09 al 16.3.13 (cfr. doc. 7 ric.);

Si aggiunga ancora che, come anticipato, poi, l'INPS, nell'udienza del 16/11/12, ha *rinunciato all'eccezione*, posta nella causa RG n. 5745/12, per la quale la domanda attorea sarebbe stata *improponibile* per il fatto che la domanda amministrativa, a suo tempo presentata, non sarebbe stata completa dei documenti necessari.

Risulta, in ogni caso, proposta tale domanda e non pertinente, quindi, l'eccezione di improponibilità (cfr. doc. 3 e 6 ric.).

Rimaneva, dunque, che l'unica ragione per cui le tesi di parte attorea, allo stato dell'attuale normativa, non potevano essere accolte era costituita dall'esigenza, per i benefici

chiesti, per i cittadini extracomunitari, quali sono i ricorrenti, del possesso del permesso di soggiorno UE di lunga durata che - per il tenore dell'articolo 9 del decreto legislativo 286 del 1998 - può essere concesso solo allo straniero in possesso, *da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità* e che dimostri la disponibilità di un *reddito* non inferiore a certe soglie, di un alloggio idoneo e che superi un *test di conoscenza della lingua italiana*.

La questione, evidentemente, non riguardava la circostanza che, per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata - di cui all'articolo 80, co. 19, della legge 388 del 2000, che, com'è noto, ha sostituito, nell'ambito della citata previsione, la carta di soggiorno menzionata dalla stessa norma e di cui all'articolo 9, co. 1, del decreto legislativo 286 del 1998 - siano necessari anche i menzionati *requisiti reddituali*, essendo intervenute nella materia le sentenze della Corte costituzionale numero 306 del 2008 e n. 11 del 2009 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 e la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano *in possesso dei requisiti di reddito* già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'INPS, in tal senso, non richiedeva, infatti, dopo tali pronunce del Giudice delle Leggi, il possesso *dei requisiti reddituali* da parte degli istanti extracomunitari per i benefici assistenziali richiesti, ma domandava, comunque, la dimostrazione (eventualmente, tramite un'istanza per ottenere la carta di soggiorno che sia respinta dalla Questura solo per difetto dei requisiti reddituali: cfr. il ricorso della causa RG 5745/12, p. 7) della titolarità degli ulteriori elementi utili per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata, quali il possesso, *da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità*, di un alloggio idoneo e il superamento della *test di conoscenza della lingua italiana*.

Ora, la parte attorea ha sostenuto come, dopo le menzionate pronunce della Corte costituzionale, pure tali requisiti non sarebbero, in realtà, più richiesti per ottenere, da parte degli extracomunitari, i benefici assistenziali di cui si tratta.



Tuttavia, lette le citate sentenze n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009, per il chiaro tenore del dispositivo delle stesse, nonché delle loro motivazioni, appariva che l'unico requisito che risultava non più necessario, per dichiarazione di incostituzionalità, fosse "quello reddituale".

Infatti, ciascuna pronuncia in parola del Giudice delle Leggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, co. 19, della legge 388 del 2000 e di cui all'articolo 9, co. 1, del decreto legislativo 286 del 1998, *unicamente* con riferimento alle "specifiche prestazioni assistenziali" considerate nel dispositivo delle stesse e nei limiti della parte in cui tali benefici non possano essere attribuiti "agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

Restavano, dunque, ancora previsti dall'ordinamento, per i cittadini extracomunitari, gli ulteriori requisiti, diversi da quelli reddituali, stabiliti dalle norme in considerazione per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata e che apparivano risultare ancora necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità.

Per tali motivi, non appariva persuasiva la pur nota sentenza della Corte di cassazione nella quale è argomentato come sarebbe stata *espunta*, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010, la "complessiva condizione" costituita dalla necessità della carta di soggiorno per ottenere le provvidenze in parola (cfr. Cass. Sentenza n. 14733 del 05/07/2011).

Sicché, è stata sollevata la questione di costituzionalità con la menzionata ordinanza del 24/12/12 (a cui si può far espresso rinvio nella sua completezza), ma, come anticipato, la questione è stata risolta, poco dopo, dalla sentenza n. 40/13 della Corte costituzionale che ha dichiarato

*"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)".*

In particolare, nella motivazione si legge che

"la Corte ha avuto modo di occuparsi ripetutamente della medesima disposizione ora denunciata in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009 e sentenza n. 324 del 2006) e della indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008), vale a dire le stesse provvidenze qui in discorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 9 del Testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui si escludevano queste provvidenze per gli stranieri non in possesso dei prescritti requisiti di reddito. Nel frangente, la Corte rilevò come fosse manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponessero uno stato di invalidità e disabilità) al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro la titolarità di un determinato reddito.

La più generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - individuato, come si è detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato - è stata invece scrutinata, sul versante della titolarità del permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante <<Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi>>). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò *che - ove si tratti, come nei casi allora deliberati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito - qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU*, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea.

Ebbene, se si considerano i principi affermati, in particolare, nella sentenza n. 329 del 2011, è evidente che un identico ordine di rilievi possa e debba essere evocato - seppure *mutatis mutandis* - anche nell'attuale scrutinio, avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze qui in considerazione. In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a *quibus* si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie -, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l'art. 2 della Costituzione - al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano - e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (*ratione temporis*, così come *ratione census*) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei

casi di specie.

La normativa impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno - ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità".

Pertanto, sono venuti meno i menzionati ostacoli giuridici per la concessione dei benefici richiesti dalle parti ricorrenti e, in particolare, considerato *come il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo non sia più prescritto* e poiché risultano in capo al ricorrente, oltre ai requisiti sanitari, anche quelli di carattere reddituale (cfr. la conferma nel verbale dell'8/11/12) e altri requisiti non risultano controversi, si deve accogliere il ricorso, concedendo a ciascuna parte attorea quanto richiesto come da dispositivo, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e con gli interessi di legge dal 121° giorno dall'istanza stessa, avendo dimostrato ciascuna il possesso dei requisiti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286 del 1998, ossia un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, all'epoca dell'istanza amministrativa.

*Infatti, permane ancora nell'ordinamento l'articolo 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che stabilisce che*

*"gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".*

Sicché, resta, in ogni caso, richiesta l'acquisizione di un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno.

a) In particolare, nella causa n. 5745/12 RGL, ha dimostrato un permesso di soggiorno rilasciato, con successivi rinnovi, dal 16.9.10 al 1.10.13 (cfr. doc. 10 depos. il 16.11.12 e 11 ric. depos. il 12.12.12).

b) Nella causa n. 7027/12 RGL, (il padre) ha attestato un permesso di soggiorno rilasciato, con successivi rinnovi, dal 27.10.11 al 28.7.13 (cfr. doc. 6 ric.) e (la madre) ha dimostrato un permesso di soggiorno rilasciato, con successivi rinnovi, dal 30.4.09 al 16.3.13 (cfr. doc. 7 ric.).

Pertanto, risulta soddisfatto, per entrambe le parti ricorrenti, il requisito di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998 alla data della domanda amministrativa.

Si deve, così, dichiarare il diritto

1) di all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1988 dal 1.5.11 e della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971 dal 1.5.11 (cfr. il doc. 3 ric. per la data dell'istanza amministrativa).

2) di quali esercenti la potestà genitoriale sul minore alla liquidazione della indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988 a questi spettante dal 1.6.11 (cfr. il doc. 3 ric. per la data dell'istanza amministrativa).

Occorre, poi, condannare l'INPS a corrispondere a ciascuna parte ricorrente i relativi ratei, con gli interessi di legge dal 121° giorno dall'istanza amministrativa.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore, della natura e della durata del giudizio e secondo il principio della soccombenza.

PQM

dichiara il diritto

1) di all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1988 dal 1.5.11 e della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971 dal 1.5.11;

2) di quali esercenti la potestà genitoriale sul minore alla liquidazione della indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988 a questi spettante dal 1.6.11.

condanna l'INPS a corrispondere a ciascuna parte ricorrente i relativi ratei, con gli interessi di legge dal 121° giorno dall'istanza amministrativa.

Condanna l'INPS a rimborsare a ciascuna parte attorea le spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei singoli procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva e motivazione a 60 giorni.

Milano, 17.12.14

Il Giudice  
dott. N. Di Leo

E' COPIA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALE CUI SI  
RILASCIÒ IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA  
DI AUV. ALBERTO GUARISO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,  
quando ne siano legalmente richiesti.  
La presente prima copia conforme all'originale viene  
spedita in forma esecutiva a favore de L. RICORRENTE  
Milano, dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario, addì 20/11/15



IL CANCELLIERE  
AV  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio Villano